



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 19/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 25 febbraio 2020

OGGETTO: Registratori Telematici: Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 21 febbraio 2020.

Portiamo a vostra conoscenza i contenuti della **Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 21 febbraio 2020** avente ad oggetto “Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri”, il cui testo completo è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+3+corrispettivi+21_02_20.pdf/44b98c61-e8cc-6840-4ead-287024092e98

Vi riportiamo in allegato una Nota del nostro consulente **Dr. Francesco Scopacasa**, che contiene una **sintesi** delle principali novità relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’uso dei Registratori Telematici contenute nella Circolare sopra indicata e le **prime considerazioni a commento**.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Dr. Francesco Scopacasa

24 febbraio 2020

**Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 21 febbraio 2020:
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.**

SOMMARIO

1. Premessa
2. Il Documento commerciale:
 - 2.1 Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
 - 2.2 Necessità di emissione del documento commerciale;
 - 2.3 Momento di emissione del documento commerciale per le cessioni di beni;
 - 2.4 Momento di emissione del documento commerciale per le prestazioni di servizi;
 - 2.5 Momento di emissione del documento commerciale per i pagamenti successivi o a saldo;
 - 2.6 Documento commerciale "misto": conseguenze in ordine al corrispettivo "non riscosso";
 - 2.7 Il Documento commerciale è esente dall'imposta di bollo.
3. Rapporto tra Documento commerciale e Fattura
4. Gestione dei "Ticket restaurant"
5. Valutazione di eventuali "disallineamenti"
6. Operazioni di reso o annullo
7. Ventilazione dei corrispettivi
8. Credito d'imposta
9. Sanzioni
10. Risposte a domande frequenti (FAQ)

1. Premessa.

Nella presente nota sono evidenziate solo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 3/2020 che costituiscono un "ulteriore chiarimento" rispetto alle informazioni già note agli Associati. Per tutto il resto facciamo rinvio ai contenuti delle precedenti **Note Informative Comufficio n. 2/2020 dell'8 gennaio 2020 e n. 13/2020 del 17 febbraio 2020.**

2. Il Documento commerciale:

2.1 Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

Accogliendo la richiesta fatta da Comufficio, l'Agenzia delle entrate ha affermato che "Al riguardo si precisa che la descrizione del servizio reso o del bene ceduto, elemento obbligatorio sul documento commerciale, **può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene**. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione "primo, secondo, dolce" ovvero "pasto completo".

Non è quindi consentito, come invece avveniva in passato per gli scontrini fiscali, riportare la sola indicazione generica del reparto (es.: Rep.1, Rep. 2, ecc.) ovvero dell'aliquota IVA applicabile (es.: 4%, 22%, ecc.), ma occorre riportare la descrizione del servizio reso o del bene ceduto; tuttavia, la possibilità, oggi riconosciuta, di riportare l'indicazione in **maniera sintetica** costituisce dunque una concreta agevolazione per gli esercenti dotati di Registratori Telematici di **limitate prestazioni**.

2.2 Necessità di emissione del documento commerciale.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'emissione del documento commerciale, è stato chiarito che la sua emissione costituisce una inderogabile necessità, in quanto **"la generazione ed emissione del documento commerciale è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati dell'operazione"**.

2.3 Momento di emissione del documento commerciale per cessioni di beni.

E' stato chiarito che i vari provvedimenti normativi correlano l'**emissione** del documento commerciale all'**"esecuzione"** dell'operazione, indipendentemente dal momento, (determinato a norma dell'art. 6 del DPR n. 633/72), in cui la stessa si considera **"effettuata"** ai fini dell'**esigibilità** dell'IVA e cioè il momento dal quale l'esercente diviene debitore dell'IVA nei confronti dell'Erario.

Pertanto, nel caso delle **cessioni di beni** (es.: vendita di prodotti di abbigliamento, di articoli casalinghi, ecc.), sussiste per l'esercente l'obbligo di memorizzare il dato e di emettere il documento commerciale al momento del **pagamento del corrispettivo, totale o parziale** (anche se a titolo di acconto), ovvero al momento della **consegna del bene** se quest'ultimo evento si verifica anteriormente al pagamento. Per le cessioni di beni, quindi, il momento dell'obbligo di memorizzare il dato e di emettere il documento commerciale e il momento di esigibilità dell'IVA vengono a **coincidere**; in particolare, **in caso di avvenuta consegna del bene, resta irrilevante il fatto che il corrispettivo sia stato o non sia stato riscosso**.

2.4 Momento di emissione del documento commerciale per prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda invece le **prestazioni di servizi** (es.: servizi di ristorante, di parrucchiere, ecc.), è stato chiarito che sussiste l'obbligo di memorizzare il dato e di emettere il documento commerciale al momento del **pagamento del corrispettivo, totale o parziale** (anche se a titolo di acconto), ovvero al momento dell'**ultimazione della prestazione**, se questo evento si verifica anteriormente al pagamento. Nel caso, quindi, di ultimazione della prestazione con corrispettivo **"non riscosso"**, l'esercente deve comunque memorizzare il dato ed emettere il documento commerciale pur non essendo divenuto contemporaneamente debitore dell'IVA, in quanto tale evento è rinviato al momento in cui avverrà il pagamento del corrispettivo ovvero, se anticipato, al momento di emissione della fattura.

2.5 Momento di emissione del documento commerciale per i pagamenti successivi o a saldo.

Da quanto sopra indicato consegue che, mentre i pagamenti effettuati dai clienti in acconto o congiuntamente all'"esecuzione" dell'operazione comportano comunque per l'esercente l'obbligo di memorizzare il corrispettivo ed emettere il documento commerciale, gli eventuali pagamenti che il cliente effettua successivamente all'"esecuzione" dell'operazione in conto corrispettivo o a saldo

Fondata nel 1945

assumono una diversa rilevanza a seconda che siano riferibili ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi.

Nel caso della **cessione di beni**, infatti, poiché l'esercente ha emesso il documento commerciale **per l'intero importo del corrispettivo** di vendita al momento della **consegna** del bene, l'Agenzia delle entrate ha affermato che "al momento del pagamento a saldo **non sarà necessario** generare un nuovo documento commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA – e **l'esercente potrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.**"

Tale soluzione non è proposta dall'Agenzia delle entrate come obbligatoria ma semplicemente **facoltativa** ("non sarà necessario") e con intento agevolativo per l'esercente.

Si osserva tuttavia che la mancata emissione del documento commerciale al momento dell'incasso farebbe perdere al Registratore Telematico la sua funzione primaria (controllo della "cassa"), generando problemi sotto il profilo gestionale e di controllo nel rapporto tra l'esercente e l'eventuale gestore o l'eventuale commesso. Si ritiene pertanto auspicabile che in sede di approvazione dei modelli di Registratori Telematici venga consentita l'emissione di un documento commerciale con l'evidenza di un eventuale corrispettivo "già riscosso" e "già memorizzato" che non influenza quindi la procedura di liquidazione periodica dell'IVA.

Al contrario, per le **prestazioni di servizi**, l'Agenzia delle entrate ha affermato che nel caso in cui la prestazione "venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con **l'evidenza del corrispettivo non riscosso**: al momento del pagamento **sarà necessario generare un nuovo documento commerciale** - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA - richiamando gli **elementi identificativi di quello precedente.**"

2.6 Documento commerciale "misto": conseguenze in ordine al corrispettivo "non riscosso".

La Circolare in commento non contiene riferimenti in proposito. Tuttavia, da quanto sopra indicato consegue che qualora il documento commerciale sia emesso con contenuti "misti", cioè contenga sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi, **assumono una diversa rilevanza gli importi "non riscossi"** al momento dell'"esecuzione" dell'operazione, nonché quelli riscossi in acconto ovvero riscossi successivamente in conto corrispettivo o a saldo. Di tali pagamenti il Registratore Telematico dovrà tenere opportuno conto.

2.7 Il Documento commerciale è esente dall'imposta di bollo.

L'Agenzia delle entrate ha opportunamente osservato che "Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, «sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale» mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, **è coerente ritenere che anche il documento commerciale** utilizzato per «rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni», **benefici della medesima esenzione.**

3. Rapporto tra Documento commerciale e Fattura.

La Circolare in commento ha confermato che **non sussiste l'obbligo** di emissione del documento commerciale per le operazioni per le quali sia emessa una fattura ordinaria o semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633/1972.

Fondata nel 1945

Poiché la norma di riferimento (art. 1, comma 1 del DM 7.12.2016) non ha posto limitazioni, si ritiene che l'esonero debba intendersi concesso per l'emissione di qualunque tipologia di fattura B2B o B2C, "immediata" o "differita", elettronica o cartacea (la cui emissione è tuttora consentita, ad esempio, ai soggetti che operano nel regime forfetario agevolato – c.d. "minimi").

Anche tale disposizione di esonero persegue un intento agevolativo per l'esercente, che tuttavia può ugualmente emettere il documento commerciale quando lo richiedano le esigenze gestionali o fiscali (es.: l'emissione del documento commerciale può costituire la base per poter accedere alla fatturazione "differita"). A tal fine, il collegamento tra i due documenti dovrebbe essere assicurato dal riporto degli estremi del documento commerciale nel campo 2.2.1.16 del tracciato dati fattura ("Altri dati gestionali"); tuttavia sarebbe opportuno inserire nella prossima versione del Tracciato "Tipi dati corrispettivi" un apposito campo destinato ai documenti commerciali emessi con l'indicazione "segue fattura", al fine di evitare "disallineamenti" tra i dati trasmessi telematicamente con riferimento ai documenti emessi e ai dati della liquidazione periodica IVA.

Nella Circolare in commento l'Agenzia delle entrate, "Cercando di esemplificare, senza pretesa di esaustività tra le molteplici situazioni che si possono verificare", ha posto i seguenti esempi:

	Tipologia dell'operazione	Ipotesi ordinaria	Ipotesi alternative	
a)	cessioni di beni, nonché prestazioni di servizi eseguite (ed effettuate) ai fini IVA	memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi (...), con contestuale emissione del documento commerciale	Fattura "immediata" (...), con rilascio di copia al cliente nell'ipotesi di cui all'art. 1, c. 3, del d.lgs. n. 127/2015; (Ndr – se il cliente è un consumatore finale)	fattura "differita" (...) (ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni), sempre che queste siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale , i documenti di trasporto, ecc.)
b)	prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA	documento commerciale recante il " non riscosso ", al quale seguirà ulteriore documento commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dell'effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento)	fattura "immediata" (...), da emettere entro dodici giorni dall'effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il pagamento)	fattura "differita" (...) da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento). (*)

(*) Ndr - Trattandosi in questo caso di operazioni "non effettuate", per le quali cioè non si è verificata l'esigibilità dell'imposta, si ritiene che la fattura emessa debba considerarsi, a tutti gli effetti, "immediata" e non "differita", con conseguente rispetto dei diversi termini temporali di emissione.

Va tuttavia tenuto presente, anche se la Circolare dell'Agenzia delle entrate non ha ritenuto di evidenziare il problema, che l'esercente non può "scegliere" autonomamente di documentare le operazioni effettuate per mezzo di una fattura per la cui emissione, infatti, è necessario il **previo accordo del destinatario**. Ciò significa che l'esercente potrà emettere la fattura solo se il cliente l'avrà richiesta **e gli avrà comunicato a tal fine i propri dati personali necessari (cognome, nome, indirizzo di residenza, codice fiscale)**.

Fondata nel 1945

In mancanza, l'esercente è tenuto all'obbligo della ordinaria "memorizzazione" dei dati dei corrispettivi con emissione del relativo documento commerciale e alla loro "trasmissione telematica" tramite il Registratore Telematico all'Agenzia delle entrate, ovvero ad utilizzare a tal fine la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Né è ipotizzabile il rifiuto da parte dell'esercente di effettuare l'operazione richiesta dal cliente; si ricorda in proposito che le operazioni di vendita al dettaglio costituiscono "**offerta al pubblico**" ai sensi dell'art. 1336 c.c. e per esse l'art. 3 del D. Lgs. 31.3.98, n. 114 (Riforma del commercio) stabilisce l'"**obbligo di vendita**", precisando altresì che "il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta".

Si ricorda infine che le fatture devono essere **conservate per 10 anni** dalla loro emissione (art. 2220 c.c.) e, qualora si riferiscano ad operazioni non assoggettate ad IVA (ad esempio, quelle per operazioni esenti ovvero emesse dai soggetti che operano in regime forfetario agevolato), sono – salvo limitate eccezioni - **soggette a bollo nella misura di 2 euro** se di importo superiore a **euro 77,47**.

4. Gestione dei "Ticket restaurant".

La Circolare conferma che rientrano tipicamente nell'ipotesi dei "**corrispettivi non riscossi**" i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di un c.d. "buono pasto" (o "ticket restaurant"), strumento in ultimo disciplinato dal decreto ministeriale del MISE del 7 giugno 2017.

Ciò in quanto "la somministrazione di alimenti e bevande (prestazione di servizi), resa al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, viene poi remunerata dalla società emittente il buono ed in tale momento (rimborso del buono), salva emissione anteriore della fattura che documenta l'operazione, si verificherà l'esigibilità dell'imposta".

Tuttavia, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, l'esercente deve:

- **memorizzare il corrispettivo in tutto od in parte non riscosso;**
- **emettere il documento commerciale.**

Alla memorizzazione fa seguito il successivo invio dei dati, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di cui al citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016.

5. Valutazione di eventuali "disallineamenti".

L'Agenzia delle entrate ha considerato che le attuali Specifiche Tecniche, **fino al 30 giugno 2020**, prevedono la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, **dei corrispettivi non riscossi collegati a ticket restaurant** ecc..

Tuttavia ha fatto presente che, "a seguito della modifica delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019, **a decorrere dal 1° luglio 2020** i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all'Agenzia delle entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio finalizzati a valorizzare la peculiarità delle casistiche sopra richiamate".

Pertanto – ha concluso l'Agenzia – "**per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, l'Agenzia delle entrate, in sede di controllo, valuterà il fatto che eventuali disallineamenti tra dati trasmessi e liquidazioni periodiche eseguite possano essere dovuti alle fattispecie sopra elencate**".

Si ritiene che con tale indicazione l'Agenzia delle entrate abbia voluto significare che non procederà a contestazioni nei confronti del contribuente che, a seguito delle trasmissioni telematiche così effettuate, abbia "duplicato" gli importi trasmessi per la medesima operazione documentata sia da documento commerciale sia da fattura.

6. Operazioni di reso o annullo.

Con riferimento alle procedure di reso e annullo, l'Agenzia delle entrate ha confermato che le stesse devono fornire "gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l'annullo dell'operazione ai documenti probanti l'acquisto originario, quindi, **in particolare, il codice identificativo del documento attestante l'operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso**".

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, l'Agenzia ha preso atto che il cliente "ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all'esercente l'avvenuto acquisto, come nel caso della **ricevuta del POS** o dei **vuoti a rendere**."

In tali casi – ha ammesso l'Agenzia - "**l'esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del POS o un codice generico (es. ND)**".

L'Agenzia delle entrate ha sottolineato altresì la necessità che "l'Amministrazione finanziaria nell'attività di controllo, **sia sempre messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica** e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell'ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate."

7. Ventilazione dei corrispettivi.

Nel confermare che la speciale procedura di liquidazione IVA con il metodo della c.d. "ventilazione dei corrispettivi" di cui al DM 24.2.1973 mantiene tuttora validità applicativa, è stato precisato che "**nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota IVA relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione IVA"**".

L'indicazione sostituisce quella finora data che prevedeva di utilizzare il codice "AL – Altro non IVA". Tuttavia viene mantenuta la forma "**facoltativa**" e non "obbligatoria" dell'indicazione ("**potrà essere inserito**").

8. Credito d'imposta.

I chiarimenti della circolare in commento hanno riguardato i seguenti punti:

- a) Il credito spetta in relazione alle **sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020** per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti;
- b) L'ammontare della "spesa" sostenuta è **comprensivo dell'IVA** se questa non è stata detratta (come nel caso dei soggetti "**forfetari**");
- c) L'ammontare della "spesa" sostenuta, in caso di **pagamento rateale**, è quello delle rate effettivamente pagate;
- d) Il credito spetta in relazione l'acquisto/adattamento **sia di modelli nuovi, sia usati**, purché conformi alle norme vigenti in materia;
- e) Al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento, il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma **divenendone proprietari** solo in una fase successiva ed eventuale (caso tipico, l'**utilizzo in leasing**). Si tratta di una interpretazione favorevole al contribuente ma **non appare chiaro** se il **riscatto** della proprietà del bene **sia condizione per l'esercizio del diritto** al credito d'imposta;
- f) Il credito **non spetta** invece a coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo;
- g) Il credito è esercitabile a partire dal **mese successivo a quello di acquisto e pagamento** qualora il soggetto non sia tenuto alla registrazione della fattura; anche se **non precisato**, si ritiene che la

Fondata nel 1945

disposizione sia applicabile anche **qualora il soggetto non sia tenuto alla liquidazione periodica IVA** (es. soggetti che operano in regime “**forfetario**” agevolato).

9. Sanzioni.

Nel confermare l'applicazione anche in tema di Registratore telematico del quadro generale delle sanzioni applicabili in tema di scontrino o ricevuta fiscale, l'Agenzia delle entrate ha precisato:

- a) la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un **unico adempimento** ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi; pertanto, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, **è comunque applicabile un'unica sanzione**;
- b) il **mancato rispetto dei termini** previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, che devono ritenersi essenziali, costituisce **omissione** dell'adempimento;
- c) l'adempimento tardivo, ancorché spontaneo, **configura ugualmente l'illecito** in questione, ferma restando la **possibilità di ravvedimento** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si osserva tuttavia che la norma sul “ravvedimento” subordina la facoltà del contribuente di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, all'avvenuta “**regolarizzazione degli errori e delle omissioni**”; nel caso invece della errata o omessa memorizzazione e/o trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non è al momento prevista alcuna procedura operativa che consenta al contribuente la loro “regolarizzazione”;

- d) ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività **vanno tenute cumulativamente in considerazione** anche le violazioni poste in essere (nel corso di un quinquennio) in materia di scontrino o ricevuta fiscale. Pertanto, - afferma l'Agenzia - “**anche una sola violazione** relativa agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **riscontrata nel 2020, che faccia seguito ad altre 3 del 2018** (ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate), porterà seco la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima.”

10. Risposte a domande frequenti (FAQ).

Da ultimo, l'Agenzia ha segnalato che “sulle problematiche di ordine più prettamente **tecnico-operativo** riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il **prossimo mese di marzo** sarà disponibile sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico>

il servizio “FAQ - Risposte alle domande più frequenti” cui si rinvia per tutti i dettagli del caso e l'eventuale integrazione di quanto riportato in questa sede.”